

**AZIONE COMUNE 2007/107/PESC DEL CONSIGLIO**

**del 15 febbraio 2007**

**relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Repubblica moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5, e 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/120/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Moldavia <sup>(1)</sup>.
- (2) Il 7 giugno 2006 il Consiglio ha approvato la politica dell'Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato sull'Unione europea.
- (3) In base al riesame dell'azione comune 2006/120/PESC, è opportuno prorogare di dodici mesi il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE).
- (4) Il sig. Adriaan Jacobovits de Szeged ha informato il Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) dell'intenzione di dimettersi alla fine di febbraio 2007. È opportuno pertanto nominare un nuovo RSUE a decorrere dal 1° marzo 2007.
- (5) Il 31 gennaio 2007 il SG/AR ha raccomandato di nominare il sig. Kálmán MIZSEI nuovo RSUE per la Repubblica moldova.
- (6) L'RSUE espletterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati all'articolo 11 del trattato,

*Articolo 1*

**Nomina**

Il sig. Kálmán MIZSEI è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la Repubblica moldova dal 1° marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

*Articolo 2*

**Obiettivi politici**

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea nella Repubblica moldova. Tali obiettivi includono:

- a) contribuire a una composizione pacifica del conflitto in Transdnestria e all'attuazione di siffatta composizione in base a una soluzione praticabile, che rispetti la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica moldova entro i confini internazionalmente riconosciuti;
- b) contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti i cittadini della Repubblica moldova;
- c) promuovere buone e strette relazioni tra la Repubblica moldova e l'Unione europea in base a valori e interessi comuni e come previsto nel piano d'azione della politica europea di vicinato (PEV);
- d) dare assistenza nella lotta contro il traffico di esseri umani e di armi e altri prodotti, provenienti dalla Repubblica moldova o transitanti attraverso la stessa;
- e) contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione nella regione;
- f) potenziare l'efficacia e la visibilità dell'Unione europea nella Repubblica moldova e nella regione;
- g) rafforzare l'efficacia dei controlli doganali e di frontiera e le attività di sorveglianza ai confini nella Repubblica moldova e in Ucraina lungo il tratto di frontiera comune, con particolare rilievo per il settore transdnestriano, in particolare mediante una missione di frontiera dell'UE.

<sup>(1)</sup> GU L 49 del 21.2.2006, pag. 11.

2. L'RSUE sostiene le attività del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) nella Repubblica moldova e nella regione, e opera in stretta cooperazione con la presidenza, i capi missione UE e la Commissione.

### Articolo 3

#### Mandato

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

- a) potenziare il contributo dell'Unione europea alla risoluzione del conflitto in Transdniestria conformemente agli obiettivi politici convenuti in ambito Unione europea e in stretto coordinamento con l'OSCE, rappresentando l'Unione europea attraverso canali appropriati e in sedi concordate, sviluppando e mantenendo stretti contatti con tutti gli attori interessati;
- b) assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell'Unione europea all'attuazione di una soluzione definitiva del conflitto;
- c) seguire da vicino gli sviluppi politici nella Repubblica moldova, incluso nella regione transdnestriana, sviluppando e mantenendo stretti contatti con il governo della Repubblica moldova e altri attori locali e offrire, se del caso, la consulenza dell'Unione europea e i suoi buoni uffici;
- d) contribuire all'ulteriore sviluppo della politica dell'Unione europea nei confronti della Repubblica moldova e della regione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dei conflitti e la soluzione dei conflitti;
- e) mediante una squadra di supporto guidata da un consigliere politico ad alto livello presso l'RSUE:
  - i) assicurare una visione politica d'insieme degli sviluppi e delle attività riguardanti la frontiera tra Repubblica moldova e Ucraina;
  - ii) analizzare l'impegno politico della Repubblica moldova e dell'Ucraina nel migliorare la gestione della frontiera;

iii) promuovere la cooperazione tra Repubblica moldova e Ucraina in questioni relative alle frontiere, anche in vista della creazione dei presupposti per una soluzione del conflitto transdnestriano;

f) contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggio e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, l'RSUE mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione europea, in particolare degli aspetti pertinenti del piano d'azione PEV.

### Articolo 4

#### Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'SG/AR. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell'ambito del mandato.

### Articolo 5

#### Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° marzo 2007 al 29 febbraio 2008 è pari a 1 100 000 EUR.

2. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1° marzo 2007.

4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

### Articolo 6

#### Costituzione della squadra

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

### Articolo 7

#### Sicurezza

1. L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio<sup>(1)</sup>, in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

2. L'RSUE, secondo la politica dell'Unione europea sulla sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a) stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicu-

rezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione;

b) verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione europea abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione;

c) assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione europea, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato;

e) assicurando, ove necessario e nell'ambito delle sue responsabilità in quanto parte della catena di comando, che in tutti gli elementi dell'Unione europea presenti in una o più operazioni di gestione delle crisi nell'area geografica di sua competenza si adotti un'impostazione coerente per quanto riguarda la sicurezza del personale.

### Articolo 8

#### Relazioni

Di norma l'RSUE riferisce personalmente all'SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell'SG/AR e del CPS, l'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

### Articolo 9

#### Coordinamento

1. Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell'SG/AR, della presidenza e della Commissione. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione, i quali si adoperano per assistere l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

<sup>(1)</sup> GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

2. Il Consiglio e la Commissione assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e l'azione esterna dell'Unione a norma dell'articolo 3, secondo comma del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

#### *Articolo 10*

##### **Riesame**

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2007 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro la metà di novembre 2007. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

#### *Articolo 11*

##### **Entrata in vigore**

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

#### *Articolo 12*

##### **Pubblicazione**

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

W. SCHÄUBLE